

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**



**PIANO STRATEGICO
DELLA PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Finanziato dall'Unione europea



23 LUGLIO 2024

ORE 10.00 - 12.30

DOMUS AUSTRALIA
VIA CERNAIA, 14/B
ROMA

**PIANO STRATEGICO DELLA
PAC 2023-2027:
STATO DELL'ARTE E
MODIFICHE IN CORSO**

L'evoluzione del quadro normativo delle BCAA nella condizionalità in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468


Antonio Frattarelli, MASAF
Isabella Foderà, MASAF-ISMEA

Il percorso di lavoro

Base documentale

- Allegato III del Regolamento (UE) n. 2115/2021
- Artt. 83-86 del Regolamento (UE) 2116/2021
- wk04475.en19_ Fiches on GAECs e successive modifiche
- Modifiche successive della COM all'Allegato III

Principali novità:

- Nuova suddivisione per settori e temi con riorganizzazione delle norme in base all'obiettivo
- Incremento del numero delle BCAA, con ingresso in condizionalità del «greening» (BCAA 1, BCAA 2, BCAA 7, **BCAA 8 - impegno A.**, BCAA 9) 
- Riformulazione delle «vecchie» BCAA sulla base delle Fiches on GAECs
- Introduzione di nuovi CGO (CGO 1 e CGO 8)
- Eliminazione dei CGO su identificazione e registrazione animale
- Inserimento dei Requisiti Minimi per il Benessere Animale

Criteria per l'elaborazione della proposta

- ✓ Allineamento alla proposta della Commissione (Allegato III) e successive modifiche
- ✓ Semplificazione del set di impegni
- ✓ Facilità di comprensione/attuazione per i beneficiari
- ✓ Controllabilità degli impegni
- ✓ Applicazione a livello nazionale
- ✓ Sinergia con elaborazione degli ecoschemi e interventi SR

Regolamento UE 2024/1468
per la semplificazione PAC, in
vigore dal 25 maggio 2024



1. Tavolo tecnico partecipato da Agea, Regioni e Province Autonome
2. Redazione PSP (sezione 3.10) e confronto con la Commissione (osservazioni al PSP e «primo» e «secondo» emendamento del PSP)
3. Approvazione dei decreti attuativi nazionali: DM 9 marzo 2023, n. 147385 *e s.m.i.* («DM Condizionalità», in corso i recepimenti regionali per le modifiche 2024);
4. Approvazione della disciplina del quadro sanzionatorio: D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 *e s.m.i.* («DLgs Sanzioni») e DM 26 febbraio 2024, n. 93348 («DM Griglie»)
5. Attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1468: DM 28 giugno 2024, n. 289235

Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Criticità primo anno di attuazione della PAC 2023-2027

1. sfavorevole congiuntura tra conflitto russo-ucraino e impatto del cambiamento climatico
2. instabilità dei mercati e compromissione della redditività delle imprese agricole
3. danno alle produzioni per eventi climatici estremi sempre più frequenti (siccità, inondazioni)

Proposte di ridefinizione delle BCAA 6, 7 e 8, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2024:

- ✓ Necessità di alleggerire gli obblighi a carico degli agricoltori
- ✓ Consapevolezza della COM che alcuni obblighi sono sproporzionati rispetto all'effettivo contributo al raggiungimento dell'obiettivo della norma

➤ Inoltre, il regolamento consentirà agli Stati Membri di prevedere:

- a) deroghe temporanee e mirate a determinate norme e requisiti di condizionalità nel caso di condizioni meteorologiche avverse (non entrano nel PSP, sono definite *ex post* rispetto all'evento che ne determina la necessità, secondo procedure legali e di comunicazione ai beneficiari definite dallo SM)
- b) esenzioni specifiche limitatamente ad alcune norme (BCAA 5, 6, 7 e 9) per particolari situazioni agronomiche/culture su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di fauna selvatica o specie invasive (entrano nel PSP con procedura di emendamento, sono soggette all'approvazione della COM).

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 1</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening)</i></p>	<p><i>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.</i></p> <p><i>Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare ed incrementare il contenuto in carbonio dei PP</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Tutte le superfici a prato permanente (PP).</p> <p>Applicazione a livello nazionale come rapporto tra superficie investita a PP e superficie agricola totale da mantenere entro la soglia del 5% rispetto all'anno 2018 (con soglia di allerta cautelativa al 3,5%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile convertire un PP ad altri usi, previa richiesta di autorizzazione per la conversione all'Organismo di controllo e dichiarazione per la riconversione della stessa superficie o analoga per estensione in caso di superamento della soglia • L'autorizzazione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario»; mentre un registro «prioritario» è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità) • Il meccanismo di ripristino del PP, in caso di superamento della soglia del 3,5% prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario»

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 1</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening)</i></p>	<p><i>Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.</i></p> <p><i>Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare ed incrementare il contenuto in carbonio dei PP</i></p>	<div data-bbox="945 396 2517 686" style="border: 1px solid #f4a460; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)</p> </div> <p><u>Perché della proposta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ riduzione della produzione animale e passaggio dalla produzione animale alla coltivazione dei seminativi per effetto del riorientamento del mercato ✓ difficoltà degli agricoltori di costituire prati permanenti salvaguardando allo stesso tempo la propria redditività ✓ rendere più flessibile la norma per evitare di imporre un onere sproporzionato agli agricoltori <p><u>Modifica art. 48 del regolamento delegato (UE) 2022/126</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di riduzione significativa del fabbisogno di mangimi e di pascolo del bestiame con riduzione della superficie a PP (cambiamento strutturale nel sistema agricolo per un periodo di osservazione di 5 anni dal 2019) <p style="text-align: center;">--> lo SM può adeguare il coefficiente di riferimento, una sola volta nel periodo 23-27</p>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 2</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità)</i></p>	<p><i>Protezione di zone umide e torbiere</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Proteggere i suoli particolarmente ricchi di carbonio</i></p>	<p>A chi si applica Superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR) e censite nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA)</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato tramite divieto di eseguire lavorazioni profonde <p>Regioni e Province Autonome possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estendere l'applicazione della norma, <u>entro il 2024</u>, su altre zone umide e torbiere extra RAMSAR, che devono essere cartografate e comunicate ad AGEA; • Individuare aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n 448 e ss.mm.ii

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 3</p> <p><i>(ex BCAA 6 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(obiettivo invariato rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</i></p>	<p>A chi si applica Seminativi</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, inclusi i cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, <u>se non per ragioni fitosanitarie*</u>. <p><i>* La COM intende rimarcare che la pratica della bruciatura deve essere abbandonata e che le stesse deroghe dovrebbero essere strettamente connesse a ragioni fitosanitarie certificate da Autorità competente.</i></p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p>DM 29 febbraio 2024, n.101344, che modifica il DM 9 marzo 2023, n. 147385: Sostituisce il termine «emergenze» con «ragioni» in allineamento all'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 (vd. in particolare le deroghe). Modifica già presente nel PSP.</p> </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> Interventi connessi a <u>ragioni</u> di carattere fitosanitario in ZPS e ZSC In presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a <u>ragioni</u> di carattere fitosanitario </div>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 4</p> <p><i>(ex BCAA 1 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(obiettivo invariato rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</i></p> <p>Obiettivo: <i>Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole</i></p>	<p>A chi si applica Tutte le superfici agricole. Si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati*.</p> <p><i>*sono escluse, quindi, le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati.</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di fertilizzare e distribuire prodotti fitosanitari (PF) entro 5 metri dal ciglio di sponda («fascia di rispetto»): <ul style="list-style-type: none"> - per i fertilizzanti, l'ampiezza della fascia è superiore se così definito nel Piano d'azione Nitrati - per i PF, l'ampiezza della fascia è maggiore se così disposto nell'etichetta • Costituire/non eliminare una fascia inerbita di larghezza pari a 5 metri dal ciglio di sponda*. <p><i>*impegno assolto se lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato è «ottimo/elevato» e lo stato chimico è «buono/non definito»</i></p> <div data-bbox="955 1220 2433 1368" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risaie, corsi d'acqua «effimeri» ed «episodici» e prati permanenti; • Parcelle ricadenti in zone montane • Terreni stabilmente inerbiti (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti </div>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 5</p> <p><i>(ex BCAA 5 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(obiettivo invariato rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento a causa dell'erosione</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Per obbligo a): seminativi* Per obbligo b): tutte le superfici agricole*.</p> <p><i>*in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e con pendenze media superiore al 10% (dato da fascicolo). Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria.</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo a) - Realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei (distanziati di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati • Obbligo b) - Divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura (per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio)
		<p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impegno a) – su pendenze elevate, si realizzano fasce inerbite (distanziate a 60 m); • Impegno b) - per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.



Norma BCAA

Titolo

Novità

BCAA 6

*(ex BCAA 4 della
condizionalità
2014-2022)*

*(cambia obiettivo
rispetto alla
Condizionalità
2014-2022)*

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Obiettivo:

Preservare la fertilità del suolo attraverso la protezione del suolo nei periodi più sensibili, ossia quello di massima piovosità (contrasto dei fenomeni di ruscellamento, con conseguente lisciviazione di nutrienti e perdita di sostanza organica).

A chi si applica

Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel)

Obblighi

- Mantenere una **copertura del suolo per 60 gg consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio** successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro:
 1. copertura vegetale, ottenibile per **inerbimento naturale o seminato***;
 2. lasciare in campo i **residui colturali** della coltura precedente il periodo sensibile*.

* Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni; **sono ammesse lavorazioni** che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

- Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso, con relativa giustificazione.

Norma BCAA

Titolo

Novità

BCAA 6

Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)

(cambia obiettivo rispetto alla Condizionalità 2014-2022)

Regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Cosa cambia?

Il titolo della norma*

---->>>

«Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, **quale determinata dagli Stati membri**»

- Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.
- Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa con **effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2024**, senza approvazione della COM.

Questa disposizione esclude la necessità di un periodo di fermo lavorazioni estivo, come richiesto dalla COM in fase negoziale di approvazione del PSP.

**Modifica che sarà presentata con emendamento III del PSP.*

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>A chi si applica (a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023) Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.</p> <p>Sono, inoltre, esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>A queste esenzioni, di derivazione dal greening, è stata aggiunta l'ulteriore esenzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coltivazioni sommerse, come da titolo della norma <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>DM 29 febbraio 2024, n.101344, che modifica il DM 9 marzo 2023, n. 147385: Modifica il punto elenco delle esenzioni, eliminando la lettera e). In coda al punto elenco, si introduce un nuovo capoverso «<i>Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi ai requisiti della presente norma</i>», in allineamento con l'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115</p> </div>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, a livello di parcella • Non è ammessa la monosuccessione di frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro, in quanto appartengono allo stesso genere botanico • Per il rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono ammesse le cover crops che permangono solitamente 60 giorni e non arrivano, quindi, al termine del ciclo produttivo <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sui seminativi in regime di aridocoltura (debitamente giustificata) è ammessa la stessa coltura <u>per 2 anni</u>, purché la parcella rientri in una rotazione triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale. • Sui seminativi in zone montane è ammessa la stessa coltura <u>per 3 anni</u>, purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo, o, in alternativa, ogni anno, sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale*</p>	<p>Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Possibilità di introdurre, a livello nazionale, la diversificazione colturale, come opzione alternativa alla rotazione colturale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi: <ul style="list-style-type: none"> a) se la superficie aziendale a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi; b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi. ➤ Il beneficiario può scegliere se attuare sui seminativi la rotazione (come descritta nelle slide precedenti) o la diversificazione (con le stesse esenzioni previste per la rotazione) ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2024, senza approvazione della COM. <p><i>*Modifica che sarà presentata con emendamento III del PSP.</i></p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale*</p>	<p>Diversificazione colturale come da <i>ex-greening</i>:</p> <p>Indicazione di cosa si intende per “diversificazione colturale”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. colture appartenenti a generi botanici differenti; 2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 3. terreni lasciati a riposo; 4. erba o altre foraggere. <p>La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.</p> <p>Il genere <i>Triticum spelta</i> è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.</p>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Obbligo A., sui seminativi (a partire dal 2024* – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023**)</p> <p>Sono esentate dal rispetto dell'obbligo A. le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; <p>Obbligo B., su tutte le superfici agricole</p> <p>Obbligo C., su tutte le superfici agricole</p> <p>* Il nuovo regolamento (UE) 2024/587 introduce un'opzione alternativa per assolvere all'obbligo A</p> <p>** Nel 2023, i beneficiari di ecoschemi e interventi agroambientali aventi la BCAA 8 come baseline per gli impegni in essi previsti, non hanno comunque potuto derogare dal rispetto dell'obbligo A sulle superfici oggetto di impegno.</p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>Obblighi</p> <p>A. - Destinare una percentuale pari al 4% di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B.</p> <p>In alternativa, il regolamento (UE) 2024/587 consente di assolvere all'obbligo del 4% attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o - colture azotofissatrici*, senza impiego di PF, e/o (Fattore Ponderazione: 1) - colture intercalari**, senza impiego di PF (Fattore Ponderazione: 1) <p>*elenco non esaustivo nel DM del 27 febbraio 2024, n. 96279 di attuazione del regolamento comunitario</p> <p>**lo scopo principale non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo</p> <p>B. Mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>C. Non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previste solo per impegni B. e C. e in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, eliminazione di specie invadenti, pollonanti o non autoctone, interventi colturali di ordinaria manutenzione (ad esempio, diradamenti) </div>

Norma BCAA

Titolo

Novità

BCAA 8

(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)

Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*

Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

- Titolo della norma
 - A. ~~Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.~~
 - B. ~~Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione)~~
 - C. ~~Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli~~
- Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2024, senza approvazione della COM, solo se lo SM applica un ecoschema che includa il mantenimento delle superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, o la creazione degli elementi caratteristici del paesaggio.

**Modifica che sarà presentata con emendamento III del PSP.*

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*</i></p>	<p>➤ <u>Titolo della norma</u></p> <p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>A. <u>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione)</u></p> <p>A. <u>Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</u></p> <p>A. <u>Su tutte le superfici agricole, mantenere gli elementi del paesaggio</u> identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>B. <u>Su tutte le superfici agricole, non eseguire potature</u> tra il 15 maggio e il 15 agosto</p> <p>> Si elimina dal dispositivo della norma ogni riferimento all'ex obbligo A., comprese l'elenco delle esenzioni e l'elenco delle superfici non produttive (terreni a riposo, fasce tampone, fasce inerbite ecc.) ed elementi non produttivi che concorrevano al 4% di seminativi aziendali.</p> <p>> Si eliminano le definizioni di terreno a riposo, fascia tampone e fascia inerbita.</p>

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 9</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening)</i></p>	<p><i>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli</i></p>	<p>A chi si applica Prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale e ricadenti nei siti Natura 2000*</p> <p><i>* A livello nazionale, tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono inclusi in Natura 2000</i></p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di conversione, aratura e altra lavorazione del terreno (eccetto, rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) dei prati permanenti in aree Natura 2000

Attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1468: DM 28 giugno 2024, n. 289235

Deroghe temporanee

- ✓ Mirate a determinate norme di condizionalità nel caso di condizioni meteorologiche avverse, in caso di condizioni meteorologiche che impediscano ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno
- ✓ Limitate, nel tempo e nel loro campo di applicazione ai beneficiari o zone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse
- ✓ Adottate con provvedimenti da Autorità nazionale, oppure regionale/provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'Autorità nazionale
- ✓ Una volta adottate, le deroghe sono trasmesse ad AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle deroghe nel corso dei controlli

Esenzioni specifiche

- ✓ Limitate ad alcune norme (BCAA 5, 6, 7 e 9)
- ✓ Necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme – ad es. particolari situazioni agronomiche/colture su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di fauna selvatica o specie invasive - e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali
- ✓ Presentate al Masaf (valutazione in accordo con AGEA relativamente alle modalità e agli strumenti di controllo) che le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea
- ✓ Hanno validità per l'intera programmazione 2023-2027



Grazie dell'attenzione.

Antonio Frattarelli, MASAF
Isabella Foderà, MASAF-ISMEA